

Medici specializzandi: le modalità di remunerazione

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

Medici specializzandi: il diverso trattamento economico

La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di retribuzione dei medici specializzandi, con la sentenza n. 4449 del 1 marzo scorso, in relazione al trattamento economico a questi riservato, differente a seconda dell'anno di immatricolazione alle scuole. Era stata infatti sollevata una questione di violazione del **principio di uguaglianza**, tuttavia respinto dai giudici di legittimità. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che "il differimento di efficacia delle modalità di remunerazione introdotte dal d. lgs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 2006-2007 non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai medici iscritti in precedenza."

Nel caso di specie, il procedimento era stato avviato da medici specializzandi che avevano conseguito una borsa di studio per la frequenza della scuola di specializzazione, i quali convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, il MEF, La Presidenza del Consiglio e la Regione di appartenenza per sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea circa la compatibilità del diritto interno con quello europeo. In particolare, le disposizioni contestate erano gli artt.37-42 del d. lgs. n. 368/1999, in quanto la loro applicazione veniva posticipata nei confronti dei medici specializzandi che si fosse iscritti alle scuole a partire dall'anno accademico 2006-2007.

Volume consigliato

La decisione della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno rigettato le doglianze dei medici ricorrenti. Innanzitutto, la pronuncia ripercorre la ratio delle diverse direttive europee succedutesi in materia di svolgimento dell'attività sanitaria, anche a livello di specializzazione: in particolare, la disciplina intende favorire e fare in modo che il medico dedichi tutta la propria attività professionale al corso teorico-pratico e che per questo debba ricevere un'adeguata retribuzione. In relazione all'**applicazione della direttiva europea**, dato che dalle istituzioni di Bruxelles non era richiesta l'approvazione di una disciplina identica in ciascun Stato

membro, il fatto che la normativa italiana sia diversa da quella di altri Paesi europei, non costituisce una disparità di trattamento dei medici specializzandi italiani. Parimenti, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento derivante dalla decisione del Legislatore italiano di modulare nel tempo l'applicazione della normativa sopra richiamata: rientra infatti nella **discrezionalità del Legislatore** il differire l'operatività di una riforma normativa.

Potrebbe interessarti anche Le Sezioni Unite sulla responsabilità penale del medico

<https://www.diritto.it/medici-specializzandi-le-modalita-remunerazione/>